



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**DIREZIONE REGIONALE**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/  
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M\_PI ; AOODRPI

Torino (stessa data del protocollo)

Ai Dirigenti delle istituzioni  
scolastiche della regione Piemonte  
LORO SEDI  
per il tramite dei rispettivi Ambiti

Ai Dirigenti  
degli Ambiti Territoriali  
dell'U.S.R. per il Piemonte  
LORO SEDI

**OGGETTO: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, 4-quater.**

Pervengono a quest'ufficio numerose richieste in merito al comportamento da adottare per il caso in cui il personale della scuola, riammesso in servizio per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 24 del 24 marzo 2022, non sia in possesso della certificazione verde base.

Si ritiene utile a tal proposito precisare quanto segue.

Come è noto, fino al 15 giugno 2022, permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. L'art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021.

Quest'ultima norma prevede che *"L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose*





**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**  
**DIREZIONE REGIONALE**

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)  
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/  
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M\_PI ; AOODRPI

*di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".*

Lo stesso decreto legge prevede, tuttavia, la possibilità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di esibire la certificazione verde Covid-19 da test (cosiddetto green pass base), richiamando l'applicazione dell'art. 9-quinquies del d.l. 52/2021 ove è previsto che in caso di mancato possesso della predetta certificazione verde il dipendente pubblico è considerato *"assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati"*.

**Pertanto, nel caso di mancata esibizione del green pass base da parte del personale scolastico riammesso in servizio, le SS.LL. potranno provvedere ai sensi del suddetto art. 9-quinquies, comma 6 del d.l. 52/2021.**

il Dirigente  
Concetta Parafioriti

